

COMUNE DI BUTI

(Provincia di Pisa)



REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. del

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____, entrato in vigore il _____

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 Finalità delle norme
- Art. 2 Competenze del servizio
- Art. 3 Responsabilità
- Art. 4 Servizi Funebri

CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

- Art. 5 Denuncia dei decessi
- Art. 6 Denuncia dei decessi accidentali o delittuosi
- Art. 7 Denuncia della causa di morte
- Art. 8 Casi di morte per malattie infettive diffuse
- Art. 9 Comunicazione decessi dovuti a reati
- Art. 10 Medico Necroscopo
- Art. 11 Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali

CAPO III - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

- Art. 12 Autorizzazione alla sepoltura
- Art. 13 Nulla osta dell'Autorità Giudiziaria
- Art. 14 Inumazione parti di corpo umano

CAPO IV - PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLE SALME

- Art. 15 Periodo di osservazione
- Art. 16 Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente
- Art. 17 Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettiva-diffusiva o per stato di putrefazione
- Art. 18 Disposizioni della salma durante il periodo di osservazione
- Art. 19 Prescrizioni per osservazione di salma portatrice di radioattività

CAPO V - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- Art. 20 Servizio di sorveglianza durante il periodo di osservazione
- Art. 21 Depositi ed obitori
- Art. 22 Depositi ed obitori speciali

CAPO VI - TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 23 Trasporti funebri
- Art. 24 Orario e percorsi dei trasporti funebri
- Art. 25 Servizio di trasporto funebre
- Art. 26 Trasporto salme al deposito di osservazione
- Art. 27 Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettive-diffusive o portatrici di radioattività
- Art. 28 Trasporto salme ad altro Comune o all'estero
- Art. 29 Obbligo dell'autorizzazione al trasporto
- Art. 30 Trasporto ossa umane e resti mortali assimilabili
- Art. 31 Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune o all'estero – Modalità
- Art. 32 Feretri provenienti da altri Comuni o dall'estero
- Art. 33 Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettive-diffusive
- Art. 34 Trasporto di salme per cremazione e relative ceneri

Art. 35 Trasporto cadaveri da e per l'estero

CAPO VII - SEPOLTURA FERETRI

Art. 36 Deposizione della salma nel feretro

Art. 37 Obbligo del feretro individuale – Verifica

Art. 38 Caratteristiche feretri per inumazioni

Art. 39 Divieto di uso di materiale non biodegradabile

Art. 40 Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni

Art. 41 Feretro per tumulazioni

Art. 42 Caratteristiche feretri per tumulazioni e per trasporti fuori Comune

Art. 43 Feretri speciali per trasporto di salma in altro Comune

CAPO VIII - RISCOントRTO DIAGNOSTICO

Art. 44 Riscontro diagnostico

Art. 45 Risccontro diagnostico su salme portatrici di radioattività

Art. 46 Disposizioni in merito alla comunicazione del risccontro diagnostico

CAPO IX - CONSEGNA SALME AL CIMITERO

Art. 47 Documenti di accompagnamento feretri al cimitero

Art. 48 Ricevimento salme

Art. 49 Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni

Art. 50 Consegna registro al Comune

Art. 51 Divieto di riapertura del feretro

CAPO X - DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

Art. 52 Divisione del cimitero in campi comuni e per sepolture private

Art. 53 Disposizioni campi comuni

Art. 54 Sepolture private – Natura e concessione

Art. 55 Disposizione generale dei reparti nel cimitero

Art. 56 Norme per la costruzione e controllo dei cimiteri

CAPO XI - CAMERA MORTUARIA E SALE PER AUTOPSIE

Art. 57 Camera mortuaria e Sale per autopsie

CAPO XII - OSSARIO COMUNE E CINERARIO COMUNE

Art. 58 Ossario comune e Cinerario comune

CAPO XIII - SISTEMI DI SEPOLTURA

Art. 59 Inumazione - Scavatura e utilizzazione delle fosse

Art. 60 Numerazione e individuazione delle fosse – Segni funerari

Art. 61 Profondità di scavatura della fossa e suo riempimento

Art. 62 Fosse per inumazione salme aventi oltre dieci anni di età

Art. 63 Fosse per inumazione salme di bambini minori di dieci anni di età

Art. 64 Divieto di collocazione di più di un feretro in ogni fossa

Art. 65 Deposizione del feretro nella fossa

Art. 66 Spese di manutenzione

Art. 67 Tumulazione

Art. 68 Tumulazioni provvisorie

Art. 69 Divieto di riapertura sepolture

CAPO XIV - CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, DISPERSIONE E AFFIDAMENTO DELLE CENERI

- Art. 70 Generalità
- Art. 71 Cremazione
- Art. 72 Autorizzazione alla cremazione di salma
- Art. 73 Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa
- Art. 74 Affidamento e dispersione delle ceneri
- Art. 75 Modalità di conservazione delle ceneri
- Art. 76 Luoghi di dispersione delle ceneri
- Art. 77 Senso comunitario della morte
- Art. 78 Registri cimiteriali delle ceneri
- Art. 79 Procedure per l'affidamento e la dispersione delle ceneri
- Art. 80 Deposito provvisorio

CAPO XV - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

- Art. 81 Esumazioni ordinarie
- Art. 82 Esumazioni straordinarie
- Art. 83 Ossa provenienti dalle esumazioni
- Art. 84 Estumulazioni
- Art. 85 Divieto di riduzione di salme tumulate
- Art. 86 Norme Igieniche
- Art. 87 Corrispettivi

CAPO XVI – CONCESSIONI CIMITERIALI –TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Art. 88 Sepolture private
- Art. 89 Atto di concessione
- Art. 90 Diritto di sepoltura per tombe individuali
- Art. 91 Diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia o monumentali
- Art. 92 Durata delle concessioni – Rinnovo
- Art. 93 Concessioni speciali gratuite
- Art. 94 Costruzioni su aree in concessione
- Art. 95 Manutenzione sepolture private
- Art. 96 Rinuncia del diritto d'uso
- Art. 97 Decadenza della concessione
- Art. 98 Estinzione delle concessioni per soppressione cimitero
- Art. 99 Effetti della decadenza o della scadenza delle concessioni
- Art. 100 Retrocessione dalla concessione di loculi e cellette
- Art. 101 Effetti della revoca delle concessioni

CAPO XVII - SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI

- Art. 102 Sepolcri privati fuori dei cimiteri – Norme applicabili
- Art. 103 Onoranze funebri particolari

CAPO XVIII - POLIZIA DEL CIMITERO

- Art. 104 Esecuzione dei lavori da parte dei concessionari
- Art. 105 Divieto di trattamento del materiale da costruzione
- Art. 106 Materiale proveniente da scavi e demolizioni
- Art. 107 Orario
- Art. 108 Ingresso al cimitero
- Art. 109 Comportamento del pubblico nel cimitero
- Art. 110 Divieto di introduzione di animali e oggetti particolari
- Art. 111 Epigrafi, monumenti, ornamenti
- Art. 112 Facoltà di decisione in ordine alle sepolture e ai funerali
- Art. 113 Atti a disposizione del pubblico

CAPO XIX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 114 Trasgressioni – Accertamento – Sanzioni
- Art. 115 Ordinanze del Sindaco
- Art. 116 Richiamo norme vigenti
- Art. 117 Abrogazione precedenti disposizioni
- Art. 118 Entrata in vigore

Il presente regolamento è approvato dal Consiglio comunale in data 15/05/2018 e pubblicato sul sito internet del Comune di...
Il Sindaco

Art. 114 Trasgressioni - accertamento - sanzioni

1. La divisione di servizio di polizia municipale è incaricata di accertare le trasgressioni previste dal presente regolamento e di sanzionarle secondo le modalità e le procedure stabilite nel regolamento stesso.
2. Le trasgressioni accertate dalla polizia municipale sono punite con le sanzioni previste nel presente regolamento.

Art. 115 Ordinanze del Sindaco

1. Il Sindaco emana ordinanze per l'attuazione del presente regolamento e per l'attuazione delle altre disposizioni di legge in materia di polizia municipale.
2. Le ordinanze del Sindaco sono pubblicate sul sito internet del Comune di... e sul sito internet del Comune di...

Art. 116 Richiamo norme vigenti

1. Le disposizioni di legge in materia di polizia municipale sono applicate nel presente regolamento.
2. Le disposizioni di legge in materia di polizia municipale sono applicate nel presente regolamento.

Art. 117 Abrogazione precedenti disposizioni

1. Le disposizioni di legge in materia di polizia municipale sono applicate nel presente regolamento.
2. Le disposizioni di legge in materia di polizia municipale sono applicate nel presente regolamento.

Art. 118 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul sito internet del Comune di...
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul sito internet del Comune di...

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Finalità delle norme

1. Il presente regolamento, redatto nell'osservanza delle disposizioni di cui al T.U delle Leggi Sanitarie R.D. 27.7.1934 n. 1265, fatte salve le attribuzioni degli organi statali e regionali, disciplina il servizio necroscopico di custodia e di polizia del cimitero comunale di Buti e tutte le operazioni che, in via ordinaria e straordinaria, vengono compiute sui cadaveri, in armonia con il D.P.R. 10.9.1990 n.285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31/05/2004 e le successive modifiche L.R. 18/2007 e di ogni altra disposizione di legge o regolamento vigente in materia, alle quali fa espresso rinvio per quanto in esso non rappresentato o disciplinato.

2. L'Amministrazione, nel rispetto delle istanze morali e religiose di ciascuno, promuove, in quanto rispondenti a primari interessi pubblici, le forme di sepoltura della inumazione, della tumulazione e della cremazione.

Art. 2

Competenza del servizio

1. La direzione del servizio di polizia mortuaria e del cimitero di competenza del Comune, nell'ambito dei criteri e delle norme statutarie, è attribuita ai funzionari responsabili in relazione alle funzioni disciplinate dal regolamento, sotto la sovrintendenza del Sindaco e con la collaborazione dell'Unità Sanitaria Locale, dei medici necroscopi e dei dipendenti comunali addetti ai servizi stessi dalla pianta organica del personale, nonché di personale esterno.

2. L'Unità Sanitaria Locale vigila e controlla il funzionamento del cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 3

Responsabilità

1. Il Comune adotta le misure idonee a prevenire situazioni di pericolo a persone e cose all'interno del cimitero e non assume responsabilità per atti dannosi commessi da persone estranee al suo servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto nel Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che il fatto non rilevi penalmente.

Art. 4

Servizi Funebr

1. Le operazioni cimiteriali richieste dagli interessati sono eseguite dall'Amministrazione Comunale, previo pagamento delle tariffe vigenti in materia, esclusi i casi in cui la legge

2. Le tariffe sono determinate e approvate dall'Organo Comunale competente.

3. Sulla scelta dei servizi compresi nel presente regolamento vale la volontà del defunto ove la stessa sia stata espressa in modo evidente e incontrovertibile.

4. In assenza di elementi che facciano intendere la volontà del defunto vale la volontà dei seguenti soggetti in ordine di priorità:

- coniuge;

- figli;

- genitori;

altri eredi legittimi in ordine di asse ereditario.

5. In caso di dubbi sulla volontà prevalente, deciderà il Sindaco o suo delegato.

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 5

Denuncia dei decessi

1. Ogni caso di morte nel territorio comunale deve essere denunciato all'Ufficiale dello Stato Civile, entro 24 ore dal decesso:
 - a) da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto;
 - b) da due persone che ne sono informate, se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto;
 - c) dal direttore o da un delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in un ospedale, collegio, istituto o in qualunque altra collettività di persone conviventi.
2. La denuncia di morte all'Ufficiale dello Stato Civile, deve contenere tutte le indicazioni stabilite dall'art. 72 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, sull'ordinamento dello stato civile.
3. Il Sindaco, o per esso, l'Ufficiale di Stato Civile delegato, ricevuta la denuncia di morte, verifica le generalità del defunto e dispone l'accertamento del decesso a cura del medico necroscopo.

Art. 6

Denuncia dei decessi accidentali o delittuosi

1. Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto a persona priva di assistenza è tenuto ad informare il Sindaco o chi per esso o l'autorità di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che potessero giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

Art. 7

Denuncia della causa di morte

1. Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 5 e 6, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, e fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di decesso di persona non assistita dal medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
3. Sono, comunque, tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico osservando, rispettivamente, le disposizioni contenute negli articoli 45 e 39 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dalla vigente normativa in materia di radiazioni ionizzanti, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli artt. 38 e 39 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
5. La scheda di morte ha esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.
6. Copia della scheda di morte è inviata, entro trenta giorni, alla Unità Sanitaria Locale.
7. Il registro contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte è tenuto ed aggiornato dall'Unità Sanitaria Locale.

Art. 8

Casi di morte per malattie infettive diffuse

1. Ove venga accertata la morte per malattia infettiva diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il medico deve informare immediatamente il Sindaco che provvederà a darne subito comunicazione all'Unità Sanitaria Locale per i provvedimenti di competenza dando esecuzione a tutte le norme vigenti sulla profilassi delle malattie infettive.

Art. 9

Comunicazione decessi dovuti a reati

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 10

Medico Necroscopo

1. Le funzioni di medico necroscopo sono attribuite ed esercitate ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 del regolamento nazionale di polizia mortuaria.

Art. 11

Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'U.S.L. competente per il territorio.

2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'U.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto, il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti, al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria, affinché rilasci il nulla-osta per la sepoltura.

CAPO III

AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

Art. 12

Autorizzazione alla sepoltura

1. L'Ufficiale dello Stato Civile non può rilasciare autorizzazione alla sepoltura di un cadavere, se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvo i casi espressi nei regolamenti speciali, e se non si è accertato della morte per mezzo del medico necroscopo, il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta, su apposito modulo fornito gratuitamente dalla U.S.L. competente.

2. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di quindici ore dal decesso, salvo quanto previsto agli artt. 8, 9 e 10 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e comunque non dopo le trenta ore.

Art. 13

Nulla osta dell'Autorità Giudiziaria

1. L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al rilascio del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa, e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere o di ossa umane.

Art. 14

Inumazione parti di corpo umano

1. La inumazione di parti del corpo umano in seguito ad operazioni chirurgiche sarà disposta dal Sindaco, su richiesta dettagliata e circostanziata, con redazione di verbale, da depositare agli atti, con l'indicazione del luogo di seppellimento nel cimitero.

CAPO IV

PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLE SALME

Art. 15

Periodo di Osservazione

1. Nessuna salma può essere chiusa in cassa, ne' essere sottoposta ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, ne' essere inumata, tumulata, cremata, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti, con le modalità di cui all'art. 8 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

Art. 16

Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

Art. 17

Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettiva-diffusiva o per stato di putrefazione

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o la salma presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'U.S.L. il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.
2. Il Direttore Sanitario dell'Azienda USL comunicherà le misure cautelative adottate.

Art. 18

Disposizioni della salma durante il periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
2. Sono consentite le opportune operazioni di nettezza da usarsi sulla salma.
3. La salma occultata con coperta dovrà essere sorvegliata fino alla visita medica dovuta.
4. Durante il periodo di osservazione, salve le diverse prescrizioni del Direttore Sanitario dell'Azienda USL, la salma può essere tenuta nell'abitazione e vegliata a cura della famiglia.

Art. 19

Prescrizioni per osservazione di salma portatrice di radioattività

1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Unità Sanitaria Locale, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

CAPO V

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 20

Servizio di sorveglianza durante il periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita e le salme non possono essere rimosse.
2. E' permesso ai parenti, ed a chi ne assume le veci, di assisterle.

Art. 21

Depositi ed obitori

1. I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune, in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
2. Nei Comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti il locale destinato a deposito di osservazione deve essere distinto dall'obitorio.
3. I Comuni costituitisi in consorzio per l'esercizio di un unico cimitero a norma dell'art. 49 - comma 3 - possono consorziarsi anche per quanto concerne il deposito di osservazione e l'obitorio.
4. Nel caso di cui al comma 3, ai fini della distinzione fra deposito di osservazione e obitorio di cui al comma 2, si tiene conto della popolazione complessiva dei Comuni interessati.

Art. 22

Depositi ed obitori speciali

1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall' U.S.L. competente, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964 n. 185.
2. Gli obitori e i depositi di osservazione saranno dotati di celle frigorifere a richiesta dell'Unità Sanitaria Locale e secondo le modalità previste dal 2° comma dell'art. 15 del D.P.R. n. 285/1990. Per le salme portatrici di radioattività o di malattie infettive-diffusive le celle frigorifere saranno comunque isolate.

CAPO VI

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 23

Trasporti funebri

1. Il trasporto delle salme sul territorio comunale è disciplinato, oltre che dal D.P.R. 285/1990 e dalle normative regionali vigenti in materia, dal presente regolamento.
2. I trasporti funebri di cui all'art. 16 comma 1 lett. a) del D.P.R. 285/1990 vengono eseguiti dalle Imprese di Onoranze funebri, munite della prescritta autorizzazione di permesso di seppellimento e delle altre autorizzazioni previste dalla normativa in materia.

Art. 24

Orario e percorsi dei trasporti funebri

1. Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto delle salme, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta delle salme in transito.
2. E' vietato trasportare e seppellire una salma non racchiusa in cassa aventi le caratteristiche prescritte.
3. I cortei funebri seguiranno, normalmente, la via più breve dall'abitazione del defunto alla Chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero nel caso non vengano eseguite funzioni religiose. I cortei non dovranno far soste lungo la strada ed avranno la precedenza sulla circolazione dei pedoni e dei veicoli.

Art. 25

Servizio di trasporto funebre

1. Il trasporto delle salme dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero potrà essere eseguito :
 - a) a cura dei familiari;
 - b) a cura di confraternite, associazioni di volontariato e simili;
 - c) a cura del Comune, eventualmente con diritto di privativa, anche a mezzo di apposita convenzione con terzi che ne fisserà le modalità di espletamento e le tariffe.
2. I carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse devono essere conformi alle norme di cui agli articoli 20 e 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Il trasporto deve comunque essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
4. L'Unità Sanitaria Locale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio stesso.

Art. 26

Trasporto salme al deposito di osservazione

1. Il trasporto delle salme effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo IV deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 27

Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettive-diffusive o portatrici di radioattività

1. Quando la morte e' dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, la salma, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposta nel feretro con gli indumenti di cui è rivestita ed avvolta in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando la prescrizione dell'Autorità Sanitaria Locale, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'Autorità Sanitaria Locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 28

Trasporto salme ad altro Comune o all'estero

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero o da Comune a Comune, allo scopo di inumazione, tumulazione o cremazione, le salme devono essere racchiusi nella duplice cassa come prescritto all'art. 30 del D.P.R. 285/1990. E L.R. 18/2007.
2. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti non più di 100 Km, salvo i casi di morte per malattie infettive-diffusive, si impiega la sola cassa di legno (art.30 comma 13 D.P.R. 285/90).
3. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento anti putrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U., dopo che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione.

4. Tale trattamento è eseguito dal Direttore Sanitario dell'Azienda U.S.L. o da altro personale tecnico da lui delegato.
5. Negli altri mesi dell'anno, la prescrizione di cui sopra si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.
6. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano alle salme sottoposte a trattamento di imbalsamazione.

Art. 29

Obbligo dell'Autorizzazione al trasporto

1. L'incaricato del trasporto di una salma deve essere munito di apposita autorizzazione dello Stato Civile, unitamente al permesso di seppellimento.
2. L'incaricato del trasporto di una salma fuori del Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

Art. 30

Trasporto ossa umane e resti mortali assimilabili

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 33 e 37 non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.
2. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
3. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Art. 31

Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune o all'estero – Modalità

1. Il trasporto di una salma, di resti mortali, di ossa umane o ceneri entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni di cui agli articoli 32, 34, 35.
2. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.
4. Il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio, con apposito carro chiuso, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo.
5. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 32

Feretri provenienti da altri Comuni o dall'estero

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune di morte.

Art. 33

Autorizzazione al trasporto di salme di persone decedute per malattie infettive-diffusive

1. Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto previsto dall'art. 24 del D.P.R. 285/1990 può essere data soltanto quando risulti accertato che la salma, trascorso il periodo di osservazione, è stata composta nella duplice cassa prevista dagli articoli 30 e 31 seguendo le prescrizioni degli articoli 18 e 32 del D.P.R. 285/1990.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di salme da o per l'estero previste dagli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/1990 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1

Art. 34

Trasporto della salme per cremazione e relative ceneri

1. Il trasporto della salme da Comune a Comune per essere cremata ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di una salma da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 24. del D.P.R. 285/1990.

Art. 35

Trasporto salme da e per l'estero

1. Per i trasporti di salme da e per l'estero si osservano le prescrizioni di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 599 del 10 giugno 2002.

CAPO VII

SEPOLTURA FERETRI

Art. 36

Deposizione della salma nel feretro

1. Trascorso il periodo di osservazione, la salma può essere rimossa e deposta nel feretro.
2. La salma deve essere vestita o, quanto meno, avvolta in un lenzuolo.
3. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive o diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, la salma deve essere deposta nella cassa con gli indumenti di cui è rivestita ed avvolta in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo le prescrizioni che all'uopo impartirà il Direttore Sanitario dell'Azienda USL.

Art. 37

Obbligo del feretro individuale – Verifica

1. Ogni feretro deve contenere una sola salma.
2. Soltanto madre e neonato/i, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa e/o loculo.
3. Prima dell'impiego, ogni feretro non fornito dal Comune deve essere verificato dal necroforo per accertarne le caratteristiche in funzione della sepoltura prescelta.

Art. 38

Caratteristiche feretri per inumazioni

1. I feretri da deporre nelle fosse comuni ad inumazione, devono essere di legno dolce e lo spessore delle tavole non può essere inferiore a cm. 2.
2. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura presa.
3. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice.
4. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
5. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
6. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco, con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
7. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 39

Divieto di uso di materiale non biodegradabile

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse metalliche o di altro materiale non biodegradabile.
2. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso, con decreto del Ministro per la Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.
3. E' altresì vietato, per le inumazioni, l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Art. 40

Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni

1. Le prescrizioni di cui agli articoli 41 e 42 si osservano anche quando il feretro debba essere trasportato, per la inumazione, in Comune distante non più di 100 Km, salvi i casi di cui al successivo art. 43 e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre.
2. Le prescrizioni stesse non sono applicabili, peraltro, per i morti di malattie infettive diffuse, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, i quali devono essere deposti in casse aventi le caratteristiche di cui all'articolo 42.

Art. 41

Feretro per tumulazioni

1. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private le salme devono essere chiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui al successivo articolo.

Art. 42

Caratteristiche feretri per tumulazioni e per trasporti fuori Comune

1. Le salme destinate alla tumulazione od al trasporto all'estero o dall'estero o ad altro o da altro Comune, salvo quanto previsto dal primo comma dell'articolo precedente, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.
2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
3. Le saldature devono essere continue ed esterne su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se di zinco, a 1,5 mm. se di piombo.
5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole e' tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
9. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con un mastice idoneo.

11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate mediante chiodi o viti.
12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
13. Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di 100 km, salvo i casi di morte per malattie infettive-diffusive e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.
14. All'atto della chiusura della salma nel feretro, dovrà essere redatto, a cura di chi provvede a tale operazione, un verbale di incassatura della salma, nel quale sia dato atto che, per l'operazione stessa, sono state osservate le prescrizioni di legge vigenti, anche in merito ad eventuale trattamento conservativo o immunizzante, e che la cassa o le casse stesse, conformi alle norme contenute nei precedenti articoli portano il marchio e l'indicazione della ditta costruttrice; alla partenza, a garanzia della integrità del feretro, vi sarà apposto un sigillo.
15. Tale verbale deve essere allegato, come parte integrante, alla autorizzazione del Sindaco al trasporto del cadavere, per essere consegnata al custode del cimitero.

Art. 43

Feretri speciali per trasporto di salma in altro Comune

1. Il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30 del D.P.R. 285/1990, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.
2. L'autorizzazione con le stesse modalità è necessaria per l'impiego di materiali diversi da quelli della cassa, sia essa di legno o di metallo, applicabili comunque sulla cassa stessa per adornarla o per altre finalità.

C A P O V I I I

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 44

Riscontro diagnostico

1. Il riscontro diagnostico sulle salme sarà eseguito nei casi e con le modalità previste dalla legge 13 febbraio 1961, n. 83 e dall'art. 37 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 45

Riscontro diagnostico su salme portatrici di radioattività

1. I riscontri diagnostici sulle salme portatrici di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operante a norma degli articoli 6, 69 e 74 del D.P.R. 13/02/1964 n. 185 in quanto applicabili.

Art. 46

Disposizioni in merito alla comunicazione del riscontro diagnostico

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal Direttore Sanitario e della casa di cura, comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte, il quale provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici all'Unità Sanitaria Locale secondo le procedure di cui all'art. 1 - comma 7 del D.P.R. 285/1990.
2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265 e.s.m.i..
3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

CAPO IX

CONSEGNA SALME AL CIMITERO

Art. 47

Documenti d'accompagnamento feretri al cimitero

1. Nessuna salma può essere ricevuta nel cimitero se non sia accompagnata:
 - a) dal permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile;
 - b) dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco.
2. Il permesso di seppellimento è necessario anche per le parti di cadaveri od ossa umane di cui al precedente art. 11.

Art. 48

Ricevimento salme

1. Nei cimiteri devono essere ricevute quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) le salme delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) le salme delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - d) le salme delle persone originarie del Comune;
 - e) le salme delle persone che abbiano vissuto complessivamente 10 anni nel Comune di Buti nel Comune;
 - f) le salme di coloro che hanno il coniuge o convivente in coppia sepolto in uno dei cimiteri del Comune qualsiasi fosse in vita la loro residenza;
 - g) le salme dei figli di coloro che risiedono nel Comune qualsiasi fosse in vita la loro residenza;
 - h) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Art. 49

Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni

1. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione e di cui all'art. 47; inoltre, iscrive sopra apposito registro:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 47, l'anno, il giorno dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone le cui salme vengono tumulate, con l'indicazione del sito dove son stati deposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone le cui salme vengono cremate, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di salme o di ceneri ecc.

Art. 50

Consegna registro al Comune

1. I registri indicati nell'art. 49 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo;
2. Il registro deve essere conservato presso gli uffici Comunali.

Art. 51

Divieto di riapertura del feretro

1. Avvenuta la consegna del feretro, non sarà più permesso di toglierne il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.

CAPO X

DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

Art. 52

Divisione del cimitero in campi comuni e per sepolture private

1. Il cimitero è diviso in aree per sepolture comuni col sistema della sola inumazione ed in aree per sepolture private;
2. Sono comuni le sepolture per inumazione della durata minima di 10 anni, dal giorno del seppellimento, assegnate previo pagamento del solo diritto fisso di inumazione.
3. Sono private le sepolture diverse dalle comuni decennali per maggiore durata o per maggiore distinzione.

Art. 53

Disposizioni campi comuni

1. Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri, disposti possibilmente simmetricamente al viale centrale interno di accesso.
2. Le caratteristiche delle fosse e le relative dimensioni sono quelle previste dal D.P.R. n. 285/1990.

Art. 54

Sepolture private - Natura e concessione

1. Le sepolture private sono soggette alle concessioni amministrative di cui al Capo XVI del presente regolamento. Esse possono consistere:
 - a) nella concessione d'uso temporaneo di loculi o colombari costruiti direttamente dal Comune;
 - b) nella concessione d'uso temporaneo di area per la costruzione di sepolcreto di famiglia;
 - c) nella concessione d'uso temporaneo, di ossari o cellette costruiti direttamente dal Comune, per la custodia delle ossa provenienti dall'esumazioni od estumulazioni o delle urne cinerarie.
 - d) nella concessione di sepolcreti nella disponibilità del Comune.
2. Per le concessioni private temporanee suddette dovrà essere corrisposto, al Comune, il prezzo stabilito nella tariffa approvata dall'Amministrazione Comunale.

Art. 55

Disposizione generale dei reparti nel cimitero

1. L'ubicazione e disposizione dei vari reparti dei cimiteri, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche, ecc., saranno previsti nel piano regolatore di ciascun cimitero predisposto a norma degli articoli da 53 a 59 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Art. 56

Norme per la costruzione e controllo dei cimiteri

1. Gli uffici comunali o consorziali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala adeguata del cimitero del territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.
3. Per i progetti di ampliamento o di nuova costruzione dei cimiteri si rimanda agli artt. del Capo X del D.P.R. 285/1990.

CAPO XI

CAMERA MORTUARIA

Art. 57

Camera mortuaria

1. Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per le funzioni obitoriali indicate dall'art.13 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
2. Essa deve essere provvoluta di arredi per la deposizione dei feretri.
3. Nella sala, munito di idonea illuminazione, vi deve essere un tavolo anatomico.

CAPO XII

OSSARIO COMUNE E CINERARIO COMUNE

Art. 59

Ossario comune e Cinerario comune

1. Ogni cimitero deve avere un ossario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 86 del D.P.R. 285/1990 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
2. Ogni cimitero deve possedere altresì un cinerario comune di cui all'art.80, comma 6 del regolamento sopra richiamato.

CAPO XIII

SISTEMI DI SEPOLTURA

Art. 59

Inumazione - Scavatura e utilizzazione delle fosse

1. Nelle aree o riquadri per sepolture comuni ogni fossa è destinata a contenere un solo feretro avente le caratteristiche di cui ai precedenti.
2. Le fosse devono essere scavate in maniera programmata, così da averne sempre disponibili all'occorrenza.
3. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 60

Numerazione e individuazione delle fosse – Segni funerari

1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
 2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
 3. E' consentita la collocazione sulla fossa, a cura e spese degli interessati, di lapidi o croci o altri segni funerari disposti in modo da rendere permeabile la superficie dello scavo, non è permessa la realizzazione di massetto in calcestruzzo.
- Sono consentite soluzioni progettuali, come descritte nell'Allegato 1 al presente Regolamento, che garantiscano la stabilità della tomba e allo stesso tempo consentano la penetrazione dell'acqua nel terreno sottostante.

All'interno della riquadratura è possibile aggiungere pietrisco, pietre sciolte, o terreno vegetale per la messa a dimora di piante e/o fiori di adeguate dimensioni tali da non invadere sia in altezza che larghezza lo spazio circostante.

La provvista e posa in opera del monumento é a carico dei familiari del defunto e deve avvenire preferibilmente trascorsi almeno sei mesi dalla data di inumazione; nel caso in cui tale termine non dovesse essere rispettato e dovessero verificarsi smottamenti di terreno, il riposizionamento dello stesso sarà ugualmente a carico degli eredi.

E' vietata l'unione di due tombe a mezzo di calcestruzzo o malta di calce cementizia.

Trascorso il decennio dal seppellimento, al momento dell'esumazione, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comuni, qualora non vengano ritirati dagli interessati, passano in proprietà del Comune.

5. La manutenzione dei monumenti nei campi comuni e dei vari componenti (lapidi, croci o segni funerari), nonché delle piante e/o fiori presenti all'interno della tomba, dovrà essere svolta costantemente per consentire un livello di decoro e ordine idoneo al luogo; con periodicità annuale ed in particolare in occasione della commemorazione dei defunti, oppure quando si rende necessario, il Servizio cimiteriale ovvero il soggetto incaricato nella gestione dei servizi cimiteriali, svolgerà ricognizione circa la conservazione e lo stato di decoro delle sepolture, provvederà pertanto all'apposizione di eventuale avviso/diffida alla pronta esecuzione delle necessarie opere di ripristino e decoro o di rimozione pericoli riscontrati. E' a diretto carico ed oneri dei familiari/aventi titolo del defunto provvedere prontamente entro un tempo massimo di gg. 30 ovvero immediatamente nell'ipotesi di sussistenza di grave situazione di pericolo. Il mancato intervento negli ulteriori successivi 30 gg. costituirà presupposto sostanziale per l'intervento sostitutivo del Comune che provvederà a sua cura ed a spese dei familiari alla rimozione di quanto pericoloso ovvero di quanto è stato oggetto di segnalazione. A seguito della rimozione il materiale sarà avviato a rifiuto o a discarica; la sepoltura sarà mantenuta nello stato minimale di decoro.

Art. 61

Profondità di scavatura della fossa e suo riempimento

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 62

Fosse per inumazione salme aventi oltre dieci anni di età

1. Le fosse per inumazione di salme aventi oltre 10 anni di età, devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme.

Art. 63

Fosse per inumazione salme di bambini minori di dieci anni di età

1. Le fosse per inumazioni di salme di bambini di età inferiore a 10 anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno di metri 0,50 da ogni lato.

Art. 64

Divieto di collocazione di più di un feretro in ogni fossa

1. Ogni salma destinata alla inumazione deve essere chiusa in cassa di legno e sepolta in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro e sepolti in una stessa fossa.

Art. 65

Deposizione del feretro nella fossa

1. La deposizione del feretro nella fossa dovrà farsi con la massima cura, con corde o a braccia o a mezzo di meccanismo sicuro.

2. Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita con le modalità di cui all' art. 71 del D.P.R. 285/1990.

3. Per le caratteristiche del feretro per le inumazioni devono essere rispettate le prescrizioni di cui all'art. 38 del presente regolamento.

Art. 66
Spese di manutenzione

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono in solido, a carico dei privati concessionari o loro eredi.

Art. 67
Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette contenenti resti ossei o urne cinerarie in opere murarie quali loculi, ossari costruiti dal comune e dai concessionari di aree nel caso di costruzioni di tombe di famiglia o per collettività.
2. Il diritto alla tumulazione nelle tombe di famiglia è riservato al coniuge o convivente, agli ascendenti e discendenti in linea retta, ai collaterali ed affini entro il 4° grado con il titolare del loculo, quale intestatario della concessione.
3. L'estensione del diritto di tumulazione di cui al comma precedente, può essere richiesto dal concessionario al momento della sottoscrizione della concessione amministrativa o, successivamente, dagli eredi del titolare del loculo con apposita istanza.
4. La tumulazione dei resti ossei o delle ceneri nel loculo/ossario ha la durata massima della concessione del loculo/ossario, ed è vincolata ai resti o alle ceneri dei nominativi indicati nella concessione del loculo/ossario stesso.
5. Le sepolture a sistema di tumulazione di proprietà del comune e le aree destinate alla costruzione di sepolture private, sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui agli artt. 91 e 94 del presente regolamento.
6. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/1990.

Art. 68
Tumulazioni provvisorie

1. Solo in caso di indisponibilità di loculi nei padiglioni comunali è ammessa la tumulazione provvisoria di salme destinate ad essere tumulate definitivamente in altro luogo del cimitero o fuori del cimitero stesso, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 41 e 67.
2. La tumulazione provvisoria è consentita:
 - a) in loculo disponibile situato all'interno di cappella gentilizia privata o padiglioni comunali, previa autorizzazione scritta del concessionario o suoi eredi o disponibilità comunale;
 - b) in loculo di padiglione comunale già concesso e non ancora utilizzato, previa autorizzazione del concessionario del loculo e annotazione sull'atto di concessione del loculo stesso;
3. L'autorizzazione alla tumulazione provvisoria potrà essere revocata, previa comunicazione agli interessati, in caso di sopravvenuta disponibilità di loculi in padiglioni comunali. In questo caso la mancata effettuazione della tumulazione definitiva, previa diffida, equivale ad assenso all'inumazione in campo comune.

Art. 69
Divieto di riapertura sepolture

1. Riempite le fosse contenenti i feretri, chiuse e murate che siano le sepolture private o riservate, non potranno essere riaperte se non nel caso previsto dal precedente articolo, al termine del periodo di inumazione o alla scadenza della concessione, o per ordine dell'autorità giudiziaria o per autorizzazione del Sindaco.

CAPO XIV

CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, DISPERSIONE E AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Art. 70 **Generalità**

1. Il presente capo disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e della L.R. Toscana n. 29 del 31 maggio 2004 e della legge 23 giugno 2009 n. 31 e successive modificazioni L.R. 66 /2013.

Art. 71 **Cremazione**

1. La cremazione consiste nell'incenerimento del cadavere, delle ossa rinvenute in occasione di esumazioni ordinarie, estumulazioni e di eventuali resti mortali non ancora mineralizzati.

2. La cremazione del cadavere, dei resti mortali e di ossa, non può essere eseguita se non nel forno crematorio autorizzato e comunque individuato nell'atto di autorizzazione, Il comune fino a quando non potrà disporre di un proprio impianto di cremazione, si avvale del o degli impianti più facilmente raggiungibili.

Art. 72 **Autorizzazione alla cremazione della salma**

1. La cremazione di ciascuna salma deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata attraverso una delle seguenti modalità:

a) iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutarie quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati. L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto;

b) dichiarazione su carta libera resa all'Ufficiale di Stato Civile dal coniuge del defunto o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile. Nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, la volontà di procedere alla cremazione del defunto deve essere manifestata dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

c) Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.

2. Nel caso di cui alla lettera a) e di disposizione testamentaria, la cremazione non può essere autorizzata quando i familiari del defunto presentino una dichiarazione autografa dello stesso contraria alla cremazione fatta in data successiva alla disposizione testamentaria o all'iscrizione all'associazione.

3. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta, di cui al comma 1 lettera a) del presente articolo, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.

4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.

5. L'autorizzazione alla cremazione di una salma non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della Legge 130/2001, art. 3 comma 1. lett. a).

In caso di morte sospetta o morte improvvisa, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia, essendo integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, deve contenere, ai fini dell'autorizzazione alla cremazione, la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

6. In presenza di volontà testamentaria alla cremazione, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

7. L'autorizzazione alla cremazione può essere accompagnata dall'autorizzazione all'affidamento delle ceneri e consegna dell'urna cineraria e dall'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, rilasciate secondo le procedure indicate dal presente regolamento.
8. Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.

Art. 73

Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa

1. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di **10 anni** od estumulazioni dopo un periodo di almeno **50 anni**, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune.
2. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in mancanza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.
3. In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel cimitero, il Sindaco, sentita l'A.U.S.L. territorialmente competente, dispone la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:
 - delle circostanze rilevate;
 - del periodo di effettuazione della cremazione;
 - del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi sei mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
4. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria o nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

Art. 74

Affidamento e dispersione delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001.
2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri, previo pagamento del diritto per il rilascio dell'autorizzazione stessa; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che accompagnerà le ceneri.
3. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
4. Il richiedente l'affidamento delle ceneri deve presentare una specifica istanza. Nell'istanza dovranno essere indicati:
 - a) I dati anagrafici e la residenza del richiedente;
 - b) La dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - c) Il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - d) La conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - e) La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
 - f) Che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 - g) L'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza.
5. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.
6. In caso di rinuncia all'affidamento, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990. Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.

Art. 75

Modalità di conservazione delle ceneri

1. L'urna cineraria sigillata contenente le ceneri può essere:

a) Tumulata:

1. la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in ossario individuale o collettivo, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro.
2. La durata della tumulazione è prevista per il periodo concessorio di 50 anni o residuo in caso di presenza di altro feretro.
3. La tumulazione in sepoltura di famiglia, loculi è per il periodo concesso o residuo.

b) Conservata:

1. All'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del D.P.R. 285/1990.
2. Consegnata al soggetto affidatario di cui al precedente articolo 74.

Art. 76

Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri viene autorizzata dall'ufficiale di Stato Civile del Comune nel quale è avvenuto il decesso previo accertamento dell'espressa volontà del defunto, ai sensi della LR 66/2013.
2. La dispersione delle ceneri è consentita unicamente in aree a ciò appositamente destinate.
3. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8), del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285.
4. Nel territorio del Comune di Buti le aree a ciò appositamente destinate sono: di cui all'art. 80, comma 6 del DPR 285/90, le aree che hanno ottenuto i nulla osta dalle amministrazioni competenti.
5. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione a cui il defunto risultava iscritto.
6. La dispersione delle ceneri in un Comune diverso da quello nel quale è avvenuto il decesso richiede l'autorizzazione di cui al comma 1 e il nulla osta del Comune nel quale è effettuata la dispersione.
7. Nel caso in cui la dispersione delle ceneri avvenga in mare, il nulla osta è rilasciato dal Comune dal quale viene imbarcata l'urna contenente le ceneri da disperdere ove diverso da quello nel quale è avvenuto il decesso.

Art. 77

Senso comunitario della morte

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto all'articolo 83 e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui alla legge L.R. Toscana n. 29/2004 e successiva modificazione L.R. 66/2013 è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale, da concordare con l'Ufficio competente, che riporta i dati anagrafici del defunto che sarà a carico dell'affidatario dell'urna. La permanenza della targa è prevista in 5 anni, rinnovabili in frazioni annuali, fino ad un massimo di 10 anni.
2. Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Art. 78

Registri cimiteriali delle ceneri

1. Deve essere predisposto apposito Registro nel quale deve essere evidenziato:
 - l'affidatario con descrizione del luogo di residenza e dove verrà tenuta l'urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente, oltre che ai dati del defunto cremato;
 - il luogo di dispersione delle ceneri.

Art. 79

Procedure per l'affidamento e dispersione delle ceneri

1. L'autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Buti nei casi in cui il luogo di conservazione delle ceneri si trovi nell'ambito dello stesso territorio.
2. Per le ceneri di persona deceduta nel Comune di Buti, destinate ad essere conservate o tumulate in altro Comune, l'Ufficiale dello Stato Civile del primo Comune autorizza il solo trasporto dell'urna.
3. Per la procedura per l'autorizzazione all'affidamento delle ceneri, il soggetto individuato in vita dal *de cuius* per l'affidamento delle ceneri deve presentare istanza al Comune ai sensi della L.R. Toscana n. 29/2004 e successiva modificazione L.R. 66/2013 come riportato nell'art. 83 comma 4 del presente regolamento.
4. Qualora l'affidatario decida di trasferire le ceneri, già affidate e custodite nel territorio del Comune di Buti in altro Comune, è necessaria una nuova autorizzazione all'affidamento da parte del Comune nel cui territorio verranno custodite.
5. L'affidatario può rinunciare all'affidamento delle ceneri. La rinuncia deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale di Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. Le ceneri restituite, se non altrimenti disposto dagli aventi diritto, vengono collocate nel cinerario comune.
6. La scelta della dispersione delle ceneri è rimessa alla volontà del defunto manifestata nelle forme e modalità stabilite nell'articolo 74 del presente Regolamento ed è eseguita dalla persona indicata dal defunto nella sua manifestazione di volontà.
7. Qualora la persona indicata fosse indisponibile o impossibilitata all'esecuzione, o in mancanza di espressa indicazione da parte del defunto, sono titolati all'esecuzione della dispersione nell'ordine:
 - coniuge;
 - figli;
 - altri familiari aventi diritto;
 - esecutore testamentario;
 - legale rappresentante dell'associazione per la cremazione a cui il defunto era iscritto;
 - personale appositamente autorizzato dal Comune che esercita l'attività funebre.
8. Per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, si fa riferimento alla L.R. Toscana n. 29 del 31/05/2004 e successiva modificazione con L.R. 66/2013 il soggetto individuato in vita dal *de cuius* per effettuare la dispersione delle ceneri deve presentare istanza al Comune di dispersione e nella stessa dovranno essere indicati:
 - a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente
 - b) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri, una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata o consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente;
 - c) l'Autorizzazione dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri con eventuali supporti cartografici o fotografici;
 - d) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di pubblica sicurezza.
9. Chi richiede l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali deve provvedere al pagamento della tariffa il cui importo viene determinato dalla Giunta Comunale nei limiti di quello massimo stabilito annualmente dal Ministero dell'Interno per il territorio nazionale.

Art. 80

Deposito provvisorio

Non è consentita la sosta e deposito dell'urna cineraria presso i Cimiteri Comunali. Senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al Cinerario Comune.

C A P O X V

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 81

Esumazioni Ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio e vengono regolate dal Sindaco, con ordine rigorosamente cronologico per campi e file.
2. Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni.
3. Nel caso il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione potrà essere:
 - a) lasciato nella fossa di originaria inumazione per almeno ulteriori cinque anni;
 - b) avviato, con l'assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione.
4. Le salme dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sepolte nei cimiteri civili, sono esenti dai normali turni di esumazione. Il Comune ha l'obbligo di conservarle fino a quando tali salme non saranno definitivamente sistemate negli ossari o sacrari all'uopo costruiti.

Art. 82

Esumazioni straordinarie

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o previa autorizzazione del Sindaco, a richiesta dei familiari, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle. Nel secondo caso esse sono soggette al pagamento dell'apposita tariffa.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica, con l'osservanza delle norme da detta autorità, eventualmente suggerite.
3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell' Unità Sanitaria Locale e dell'incaricato del servizio di custodia.
4. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di Comune montano, il cui regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati;
 - b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva e contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario della Unità Sanitaria Locale dichiara che l'operazione di esumazione può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 83

Ossa provenienti dalle esumazioni

1. Le ossa provenienti dalle esumazioni sono depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse, facciano domanda di raccoglierle per deporle in ossari o loculi posti entro il cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 36 del D.P.R. 285/1990.
2. E' consentito, qualora gli interessati lo richiedano:
 - a) inserire in uno stesso loculo avuto in concessione, anche ossa umane o resti mortali assimilati, purché contenuti in cassette di zinco aventi le caratteristiche prescritte dall'art. 42 del presente regolamento fino al limite della capienza, purché queste siano separate dal feretro.
3. Eventuali danni causati dalla rimozione delle lapidi o cippi per l'inserimento di cassetine contenenti resti mortali saranno totalmente a carico degli eredi;
4. I materiali edili residui (lapidi, cippi, ecc.) qualora non siano ritirati dagli interessati sono correttamente smaltiti ai sensi di legge.
5. Nel caso in cui, a seguito di una esumazione ordinaria non fosse stato possibile rintracciare i parenti del defunto, i resti mortali verranno posti nell'ossario comune.

Art. 84
Estumulazioni

1. Le estumulazioni ordinarie, quando non si tratti di salma tumulata in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.
2. Le estumulazioni straordinarie possono avvenire:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore al termine di scadenza della concessione;
 - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
3. Il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
4. Qualora la predetta Autorità Sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.
5. I resti mortali possono essere raccolti in cassette di zinco da destinare ad ossari, loculi o tombe in concessione previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere della concessione a tempo determinato, non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
6. I feretri estumulati, se non completamente mineralizzati possono:
 - a) essere inumati dopo che sia stata utilizzata idonea cassa al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere;
 - b) essere nuovamente tumulati, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco, a spese dei richiedenti.
 - c) essere cremati, previa idonea sistemazione in cassa di legno, a spese dei richiedenti, fatta salva la facoltà per il Comune, da esercitare con deliberazione della Giunta Comunale, di partecipare alla spesa qualora detto sistema sia da incentivare in carenza di soluzioni alternative.

Art. 85
Divieto di riduzione delle salme tumulate

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre la salma entro contenitori di misura inferiore a quello dei feretri con i quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 86
Norme igieniche

1. Nell'esecuzione di operazioni di esumazione od estumulazione dovranno osservarsi le norme igieniche cautelative indicate dal Direttore Sanitario dell'Azienda U.S.L. per la disinfezione dei feretri o loro resti, delle fosse aperte o del terreno circostante, degli attrezzi utilizzati e degli indumenti personali dei necrofori.
2. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono da considerarsi rifiuti urbani ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, Parte IV (art.184) e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa e del DPR 15 luglio 2003, n.254. e s.m.i.

Art. 87
Corrispettivi

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Quelle richieste dai familiari interessati (generalmente finalizzate a consentire l'avvicinamento in unico cimitero di coniugi, genitori, figli) ivi comprese quelle in sepolcreti di famiglia, daranno luogo al pagamento del corrisposto stabilito nella tariffa approvata dall'Amministrazione Comunale.

CAPO XVI

CONCESSIONI CIMITERIALI – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 88

Sepulture private

1. Per le sepulture private può essere concesso l'uso di aree, se disponibili, e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a spese e cura dei privati ed Enti di sepoltura a sistema di tumulazione individuale per famiglia e collettività.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano le sepulture individuali (loculi, cellette cinerarie, ossari) od altro manufatto costruito per salme o resti mortali.
4. Alle sepulture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/1990 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni.
5. Il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa, è salvo il diritto della nuda proprietà del Comune. Il diritto d'uso non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos", né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto e comporta l'immediata decadenza della concessione, senza che sia ammessa sanatoria.
6. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di un corrispettivo nella misura stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.
7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano il diritto di esercizio d'uso.

In particolare, l'atto di concessione deve contenere:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione;
 - b) il numero dei posti salma realizzabili;
 - c) la sua durata;
 - d) la persona o le persone o, nel caso di Enti o collettività, il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari;
 - e) il nominativo della/e salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - f) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso;
 - g) la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - h) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
8. I manufatti costruiti da privati, allo scadere della concessione, ritornano nella piena disponibilità del Comune, come previsto dall'art 953 del Codice Civile.

Art. 89

Atto di Concessione

1. La concessione per sepoltura individuale può avvenire a favore di persone fisiche o di Enti che ne facciano richiesta, previo pagamento di un corrispettivo nella misura stabilita dall'Amministrazione Comunale ed il periodo di durata decorre dalla data della concessione stessa.
2. La concessione di sepoltura singola è disposta dal Responsabile del Servizio competente e si perfeziona mediante la sottoscrizione di regolare contratto approvato in schema dalla Giunta Comunale; essa è vincolata alla salma indicata nella concessione di sepoltura e non può essere né destinata né trasferita a terzi.
3. La concessione non può essere fatta a persone singole o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 90

Diritto di sepoltura per tombe individuali

1. Per le tombe individuali (loculi e ossari) il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione.
2. Il diritto di concessione individuale ha la durata massima di **anni 50**, salvo rinnovo.

Art. 91

Diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia o monumentali

1. Per le concessioni di sepolcreti di famiglia il diritto d'uso è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia limitatamente al coniuge, ai parenti fino al sesto grado e agli affini fino al quarto.
2. Può altresì essere consentita, su autorizzazione scritta dei/l concessionari/o, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, previo versamento nella cassa comunale, per ciascuna salma, dell'importo massimo fissato dalla tariffa in vigore per la concessione di loculo in cappella comunale.
3. E' permessa la tumulazione di parenti o affini oltre il numero di dieci, escluso il concessionario stesso, previo versamento di cui al comma precedente.
4. Nel caso di tumulazione di defunti familiari a seguito di esumazioni o estumulazioni di salme già esistenti in cappelle gentilizie dovrà essere corrisposto il 60% dell'importo di cui al comma precedente.
5. La concessione di aree è disposta dalla Giunta Comunale e perfezionata con la stipulazione di regolare contratto.
6. Prima della stipula del contratto il concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area e le spese contrattuali.
8. La concessione per cappelle private ha la durata di anni 99 rinnovabile salvo pagamento dei diritti di concessione vigenti a quel momento e non è altrimenti trasmissibile che per successione a causa di morte.
9. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione, sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 6 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
10. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

Art. 92

Durata delle concessioni – Rinnovo

1. Tutte le concessioni amministrative previste sono a tempo determinato, ai sensi dell'art 92 del D.P.R. 285/1990. La durata è stabilita:
 - a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in 50 anni per loculi colombari, ossari e cellette cinerarie individuali.
2. La durata della concessione decorre dalla data di stipula del relativo contratto e può essere rinnovata, alla scadenza, da parte del concessionario o suoi eredi, previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo.
3. Il rinnovo è concesso a discrezione del Comune in relazione alle esigenze generali, del cimitero, dello stato della sepoltura ed al presunto esercizio dei diritti d'uso.

Art. 93

Concessioni speciali gratuite

1. Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, fuorché per accogliere la salma di persona per la quale, a ragione di speciali benemeritenze, sia, tale onoranza, deliberata dalla Giunta Comunale.

Art. 94

Costruzioni su aree in concessione

1. La concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali è disposta su deliberazione della Giunta Comunale.
2. Le costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati a loro cura e spese.
3. I singoli progetti devono essere approvati dalla Giunta Comunale, su conforme parere del Direttore Sanitario dell'Azienda U.S.L.; nell'atto di approvazione è indicato il numero di salme ammesse nel sepolcro. Le sepolture non devono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.
4. La presentazione del progetto e l'esecuzione dei lavori, pena la decadenza della concessione, devono aver luogo entro tre anni dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.

5. Le tombe e le cappelle gentilizie possono essere poste in uso soltanto dopo la verifica di agibilità per accertarne altresì la conformità al progetto ed alle prescrizioni vigenti per la loro costruzione.
6. La spesa per la verifica è a carico del concessionario.

Art. 95

Manutenzione sepolture private

1. Spetta ai concessionari mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti ed i monumenti di loro proprietà.
2. In caso di inadempienza il Comune disporrà, con ordinanza e diffida, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione di tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti.
3. Perdurando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla decadenza ai sensi dell'art. 99 del presente Regolamento.

Art. 96

Rinuncia al diritto d'uso

1. E' ammessa la rinuncia al diritto d'uso dell'area o del sepolcreto, prima dell'utilizzazione della concessione medesima.
2. Le spese del relativo contratto sono a carico del concessionario.

Art. 97

Decadenza della concessione

1. La concessione del diritto d'uso decadrà di pieno diritto, oltre che alla sua naturale scadenza nei seguenti casi:
 - a) per le sepolture individuali, l'utilizzazione non avvenga entro un anno dalla morte della persona per la quale la concessione è stata fatta.
 - b) per le sepolture di famiglia, la costruzione del sepolcro non venga ultimata entro tre anni dalla data della concessione salvo proroga concessa dalla Giunta Comunale, per comprovate cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del concessionario.
 - c) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - e) quando la salma venga trasferita ad altra sepoltura;
 - f) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte o per irreperibilità degli obbligati, quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - g) quando vi sia utilizzo per salme alle quali la concessione non è riservata;
 - h) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione, nei casi previsti ai precedenti punti f) e h), è adottata previa diffida ai concessionari o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
Nei casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo pretorio per la durata di sessanta giorni consecutivi.
3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte della Giunta Comunale.
4. Decorso un anno dall'invio della diffida o dalla pubblicazione dell'elenco all'albo del cimitero viene dichiarata la decadenza.

Art. 98

Effetti della decadenza o della scadenza delle concessioni

1. In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, la celletta cineraria, l'area o quant'altro concesso in uso tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del vigente codice civile.

Art. 99
Estinzione delle concessioni

1. Tutte le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto in merito dall'art. 98 del D.P.R. 285/1990.

Art. 100
Retrocessione dalla concessione di loculi, ossari e cellette cinerarie

1. Anche in relazione all'andamento delle esigenze cimiteriali, il Comune ha facoltà di concordare la retrocessione di concessione di sepoltura individuale in loculo, ossario o celletta cineraria sia a tempo determinato che perpetua.
2. Nel caso di retrocessione di concessioni non ancora utilizzate, entro due anni dalla data della stipula della concessione, il Comune non concede un rimborso della tariffa corrisposta all'atto della concessione con esclusione delle spese di contratto.
3. Dopo il termine di due anni è consentita la retrocessione, previa domanda, senza diritto ad alcun rimborso.
4. Nel caso in cui il Comune si trovi nella necessità di loculi, a fronte della retrocessione di concessioni, anche a perpetuità, il Comune concede i seguenti vantaggi economici ai privati cittadini rinunciatari:
 - a) esenzione dal pagamento di diritti cimiteriali relativi all'estumulazione e/o riduzione dei resti mortali della salma estumulata;
 - b) esenzione dal pagamento dei diritti cimiteriali relativi all'introduzione dei resti mortali nello stesso o altro loculo o ossario;
 - c) esenzione dei diritti dovuti all'Azienda Sanitaria Locale che deve presiedere all'estumulazione;
 - d) concessione gratuita della cassetta per il contenimento dei resti mortali estumulati;
 - e) concessione gratuita di massimo due ossari nel caso di retrocessione di loculi perpetui e concessione gratuita di un loculo ossario nel caso di retrocessione di loculi a tempo determinato.
 - f) nel caso di non completa mineralizzazione della salma, esenzione dal pagamento dei diritti cimiteriali relativi alla inumazione della salma indecomposta, oppure un contributo per la cremazione del defunto;
5. In caso di inumazione della salma indecomposta i vantaggi economici derivanti dalla retrocessione relativi alla concessione gratuita di cassetta e loculo ossario saranno applicati quando sarà possibile il definitivo collocamento dei resti mortali.
6. Successivamente il Comune riprenderà piena disponibilità del manufatto che potrà essere dato nuovamente in concessione.
7. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 101
Effetti della revoca delle concessioni

1. Reso esecutivo il provvedimento di revoca, il Sindaco, sentito il Direttore Sanitario dell'Azienda USL, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri ed alla collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente regolamento.
2. Tutti i materiali, le opere e quant'altro di ornamento e attrezzatura funebre passa a disposizione del Comune, unitamente a quanto previsto dal 1° comma del precedente art. 100.
3. I materiali utilizzabili saranno impiegati in opere di miglioramento del cimitero o venduti a trattativa privata con destinazione del ricavato allo stesso scopo.
4. Può essere consentito a favore dei concessionari il reimpiego dei materiali in caso di cambiamento di sepoltura o per le tombe di parenti od affini fino al 4° grado sempreché nello stesso cimitero.
5. Le opere di pregio artistico o storico saranno conservate a cura del Comune.
6. Gli oggetti preziosi o di valore rinvenuti saranno restituiti ai familiari aventi diritto in ordine di successione ereditaria. Se tale diritto non viene accertato o in mancanza di eredi o di irreperibilità gli oggetti saranno alienati a favore del Comune.

CAPO XVII

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI

Art. 102

Sepolcri privati fuori dei cimiteri - Norme applicabili

1. Per la costruzione di sepolcri privati fuori dei cimiteri, si osservano le norme previste dagli articoli da 104 a 106 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. In particolare le sepolture private fuori del cimitero, debitamente autorizzate, sono sottoposte, come i cimiteri, alla vigilanza dell'autorità comunale e devono rispondere a tutti i requisiti prescritti per le analoghe sepolture all'interno del cimitero.

Art. 103

Onoranze funebri particolari

1. Quando si devono rendere particolari onoranze alla memoria di chi abbia acquistato in vita particolari benemerienze, mediante la tumulazione del cadavere in località differente dal cimitero, si osservano le norme previste dall'art. 341 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e dall'art. 105 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO XVIII

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 104

Esecuzione lavori da parte dei concessionari

1. Nell'esecuzione degli scavi o delle costruzioni, i concessionari dovranno curare la massima diligenza nel compiere le opere per evitare guasti alle tombe e alle opere pubbliche e private.
2. I privati concessionari, durante l'esecuzione delle opere di loro interesse, potranno occupare provvisoriamente il suolo limitrofo per il deposito del materiale da costruzione e degli arnesi da lavoro, salvo a rendere sgombro il terreno appena ultimati i lavori.
3. Per la realizzazione dei cippi e l'apposizione di pietre sulle tombe si osserveranno le prescrizioni tecniche di cui all'art. 60.

Art. 105

Divieto di trattamento del materiale da costruzione

1. Nel cimitero dovrà introdursi soltanto calce spenta essendo vietato di spegnervi calce per compiere i lavori. Tutto il materiale da costruzione e dei manufatti dovrà essere introdotto nel cimitero in condizione di immediato utilizzo, evitando le opere di lavorazione all'interno del cimitero.

Art. 106

Materiale proveniente da scavi e demolizioni

1. Tutto il materiale proveniente dallo scavo e dalle opere di demolizione, come il materiale di rifiuto non potrà restare nel cimitero, ma dovrà essere trasportato al pubblico scarico.
2. E' soltanto facoltà del Comune utilizzare materiale di scarico per ricoprire i bassifondi.

Art. 107
Orario

1. Il cimitero rimarrà aperto al pubblico, tutti i giorni, secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco ed affisso all'ingresso.
2. I giorni nei quali saranno svolte le operazioni di esumazione e estumulazione ordinaria, la parte interessata di cimitero rimarrà chiusa al fine di permettere tali operazioni.

Art. 108
Ingresso al cimitero

1. L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni ed ai veicoli preventivamente:
 - a) ai minori di 12 anni, non accompagnati da persone adulte;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o sconveniente, in condizioni non normali, o comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o cerimonia religiosa, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
 - d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.
3. I mezzi di trasporto della ditta accreditata allo svolgimento delle attività cimiteriali potranno entrare nel cimitero e sostarvi solo per il tempo necessario al carico e allo scarico dei materiali occorrenti.

Art. 109
Comportamento del pubblico nel cimitero

1. All'interno del cimitero è vietato:
 - a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, circolare con mezzi;
 - b) introdurre biciclette, armi da caccia, cani od altri animali, cose irriverenti;
 - c) toccare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamentazioni, lapidi e comunque non rispettare nel modo più assoluto le tombe altrui;
 - d) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori degli appositi contenitori;
 - e) portare fuori del cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in specie fare loro offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle ditte che svolgono attività all'interno del cimitero;
 - h) scattare fotografie di cortei, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
 - i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza le relative autorizzazioni;
 - l) chiedere elemosina;
2. I divieti sopra elencati si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Art. 110
Divieto di introduzione di animali ed oggetti particolari

1. E' vietato introdurre nel cimitero cani ed altri animali, armi da caccia, cose irriverenti o comunque estranee alle onoranze o servizi funebri.

Art. 111
Epigrafi, monumenti, ornamenti

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste croci, monumenti, ricordi, simboli secondo le forme, le misure ed i materiali che si addicono alle caratteristiche indicate nell'Allegato n. 1 al presente Regolamento.

2. Le epigrafi apposte sui loculi devono avere le medesime caratteristiche secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati dal comune.
3. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e di morte della persona a cui la salma, i resti ossei, i resti mortali o cinerari si riferiscono). Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana.
4. E' consentito il collocamento di fotografie purché eseguite in modo da garantirne la permanenza nel tempo.
5. Le modifiche di epigrafi devono essere preventivamente autorizzate.
6. Dal cimitero sarà tolto d'ufficio i monumenti, le lapidi, i corpi tomba, ecc. indecorosi potendosi altresì disporre la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica e decoro del cimitero.
7. Tali provvedimenti verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo pretorio Comunale e all'albo del Cimitero per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
8. E' consentito il collocamento di piantine di fiori e sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe ed i passaggi attigui.

Art. 112

Facoltà di decisione in ordine alle sepolture ed ai funerali

1. Ogni disposizione in ordine alla sepoltura della salma, dovrà essere conforme alla volontà del defunto in quanto l'abbia espressa in vita.
2. In mancanza disporranno i familiari secondo le seguenti priorità:
 - coniuge convivente;
 - figli;
 - genitori;
 - altri parenti in ordine di grado.
3. Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale diritto.

Art. 113

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso L'Ufficio Comunale competente con motivato interesse chiunque potrà prendere visione:
 - a) del registro delle sepolture;
 - b) del presente regolamento di polizia mortuaria;
 - c) del piano di rinnovazione dei campi comuni e delle estumulazioni delle salme in sepoltura in scadenza;
 - d) dell'elenco delle tombe abbandonate per le quali è iniziato il procedimento di decadenza.

C A P O X I X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 114

Trasgressioni - Accertamento – Sanzioni

1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti, o quando non costituiscano infrazioni al regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sono accertate e punite ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 (TUEL) articoli da 106 a 110 del T.U. della legge comunale e provinciale.

Art. 115
Ordinanze del Sindaco

1. E' fatto salvo nei casi contingibili e d'urgenza, il potere d'ordinanza del Sindaco previsto dall'art.50 del TUEL, secondo comma.

Art. 116
Richiamo norme vigenti

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si richiamano le norme contenute nel regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.

Art. 117
Abrogazione precedenti disposizioni

1. E' abrogata qualunque disposizione contraria al presente regolamento.

Art. 118
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, appena divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, entrerà in vigore, dopo la seconda pubblicazione all'albo pretorio del Comune, per quindici giorni consecutivi, attestata dal Segretario comunale, ai sensi del vigente Statuto dell'Ente.